



Comune di COCCAGLIO
(Provincia di BRESCIA)

Regolamento Comunale
“INCARICHI ESTERNI
PROFESSIONALI E DI
CONSULENZA – modalità di
affidamento/ conferimento”

✓ *Adottato dalla Giunta Comunale nella seduta del 13.06.2012 con deliberazione n. 78-
pubblicato all'albo pretorio informatico dal 20.02 al 07.03.2013 — pubblicato sul sito
istituzionale, sezione Atti Amm.vi/ Regolamenti, dal 20.02.2013*

Art.1 - Riferimenti generali per l'affidamento di incarichi professionali e consulenze

1. Le disposizioni contenute nel presente titolo disciplinano l'affidamento di incarichi professionali e di consulenze da parte dei Responsabili del Comune, per far fronte ad esigenze che l'Amministrazione non può soddisfare con risorse umane operanti stabilmente nella propria organizzazione.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente titolo, si intendono:
 - a) **per "incarichi" o "incarichi professionali" o "incarichi di collaborazione"**, i rapporti intercorrenti tra il Comune ed un qualificato soggetto esecutore, tradotti in forma di lavoro autonomo, mediante contratti di prestazione d'opera o d'opera intellettuale;
 - b) **per "incarichi di studio"**, le attività di studio svolte nell'interesse dell'amministrazione, caratterizzati dalla consegna di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte, quali, a titolo esemplificativo, lo studio e l'elaborazione di soluzioni di questioni inerenti all'attività dell'Amministrazione committente;
 - c) **per "incarichi di ricerca"**, le attività assimilabili agli incarichi di studio, che presuppongono la preventiva definizione di un programma da parte dell'amministrazione;
 - d) **per "consulenze"**, le attività che riguardano le richieste di pareri ad esperti, quali a titolo esemplificativo:
 - le prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni espressione di giudizi;
 - le consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell'amministrazione;
 - studi per l'elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi.
 - e) **per "incarichi operativi"**, le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati, quali, a titolo esemplificativo:
 - gli incarichi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, disciplinati dall'art. 91 del d.lgs n. 165/2006;
 - gli incarichi comportanti la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione;
 - gli incarichi finalizzati all'acquisizione di prestazioni di servizi, necessarie per raggiungere gli scopi dell'amministrazione.
 - f) **per "co.co.co"**, i rapporti al di fuori dello svolgimento di attività
 - g) **per "esperto"**, il soggetto al quale sono essere affidati incarichi professionali o consulenze in ragione delle sue particolari esperienze formative e delle specifiche competenze acquisite;
 - h) **per "capacità tecnico-professionale"**, il possesso di esperienze maturate nel settore oggetto dell'incarico in affidamento;

- i) per **“particolare e comprovata specializzazione universitaria”**, il requisito del possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente secondo l’ordinamento universitario, coerente con il settore oggetto dell’incarico in affidamento; in ordine a tale requisito si precisa che gli incarichi a soggetti esterni possono essere conferiti anche in assenza del possesso del titolo di studio della laurea se per lo svolgimento di determinate attività la norma di legge prevede altro titolo di studio o di qualifica professionale.
- l) per **“disciplinare di incarico” o “contratto di incarico” o “contratto di collaborazione” o “contratto di consulenza”**, l’atto negoziale traduttivo del rapporto tra l’Amministrazione committente ed il soggetto esecutore da essa individuato per lo svolgimento delle prestazioni professionali qualificate di cui necessita.

3. Dove non diversamente disciplinano dalle disposizioni del presente titolo, le stesse si intendono applicabili sia ai procedimenti per il conferimento l’affidamento di incarichi operativi, sia ai procedimenti di conferimento affidamento di incarichi di studio e di ricerca, nonché di consulenze.

4. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti di conferimento/affidamento di incarichi professionali, di incarichi di studio e di ricerca, nonché di consulenze svolti dai soggetti prestatori:

- a) In forma di lavoro autonomo occasionale;
- b) In forma di lavoro autonomo riportato ad un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- c) In forma di attività di lavoro autonomo esercitate abitualmente dai soggetti stessi.

5. Gli incarichi svolti da esperti in forma di collaborazione coordinata e continuativa non rientrano nelle forme di lavoro flessibile per le quali è prevista limitazione di utilizzo n base all’art. 36 del d.lgs- n. 165/2001.

6. Le disposizioni contenute nel presente titolo, (fatta eccezione per l’articolo 04 “limite della spesa”,) non si applicano all’affidamento di incarichi di progettazione, di direzione lavori ed i coordinamento della sicurezza, nonché agli incarichi per l’attività tecniche e queste assimilabili, per i quali l’Amministrazione fa riferimento alla disciplina specifica, prevista dall’art. 91 del d.lgs. n. 163/2006 e dagli atti normativi attuativi dello stesso decreto.

7. Non rientrano nell’ambito della disciplina per l’affidamento di incarichi professionali stabilita dal presente titolo le forme di relazione tra Amministrazione e singole persone fisiche fondate su rapporti di volontariato individuale, regolati dalle leggi statali e regionali in materia, nonché da eventuali atti normativi attuativi.

8. Le disposizioni contenute nel presente titolo non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.

COMUNE DI COCCAGLIO (BS)
Regolamento comunale disciplinante gli INCARICHI ESTERNI (dlb GC n° 78/2012)

9. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle esternalizzazioni di attività nelle quali i rapporti tra il Comune ed i soggetti esecutori siano disciplinati da contratti di appalto o di cottimo fiduciario, ricadenti nell'ambito applicativo del d.lgs. n. 163/2006.

***Art 2 - Presupposti generali per il conferimento / affidamento
di incarichi professionali e di consulenza***

1. Il Comune può conferire incarichi individuali per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio.
2. I rapporti relativi agli incarichi individuali conferiti dal Comune, siano essi incarichi operativi, di studio e di ricerca o incarichi di consulenza, sono regolati da contratti di lavoro autonomo, secondo le tipologie previste dall'ordinamento, come richiamate nel precedente art. 1, comma 4.
3. Il comune può affidare incarichi individuali sono ad esperti e a soggetti di comprovata specializzazione.
4. L'affidamento di incarichi operativi, di studio e di ricerca, nonché di consulenza avviene nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi del presente articolo e qualora ricorrano i seguenti presupposti soggettivi e funzionali:
 - a) L'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento al Comune e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
 - b) Il Comune deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c) La prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) Devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
5. Nell'affidamento di incarichi individuali, il Comune attesta la congruità tra il compenso da corrispondere e l'utilità derivante per l'Amministrazione.
6. Il Comune affida gli incarichi di studio e di ricerca, nonché gli incarichi di consulenza sulla base di un programma approvato dal Consiglio comunale

***Art 3 - Presupposti particolari per il conferimento/l'affidamento
di incarichi professionali***

1. Gli incarichi operativi, di studio e di ricerca, nonché di consulenza sono affidati, oltre che in base a quanto previsto dal precedente art. 2, comma 3, nel rispetto della normativa vigente in materia di limitazioni connesse a condizioni particolari del possibile incaricato, tra le quali rientrano, in particolare:
 - a) Le cause di incompatibilità riferibili alle fattispecie individuate dall'art. 51 del Codice di procedura civile, riferibili all'oggetto ed all'esecuzione dell'incaricato;

- b) Le cause di incompatibilità relative a particolari situazioni riferibili agli amministratori locali in base alle disposizioni in tema di incompatibilità contenute nel d.lgs. n. 267/2000;
 - c) L'art. 25 della legge n. 724/1994;
 - d) L'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, con riguardo ai dipendenti di Amministrazioni Pubbliche con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50% dell'orario di lavoro;
 - e) L'art. 92, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000, con riguardo ai dipendenti di enti locali con rapporto di lavoro a tempo parziale, con qualunque commisurazione rispetto all'orario di lavoro.
2. L'accertamento delle eventuali condizioni di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico è svolto dal responsabile del procedimento di affidamento dello stesso.

Art. 4 -Limite di spesa annua per incarichi professionali e consulenze

1. Il limite di spesa annua per incarichi operativi di studio e di ricerca, nonché di consulenza è determinato in €. 50.000,00 corrispondenti all'importo medio spesa negli anni 2005/2006/2007 ridotto del 5%
2. Il limite di spesa può essere adeguato in aumento, per ragioni eccezionali, con espressa modifica della previsione contenuta nel precedente comma 1, in ogni caso si dovrà tenere conto delle eventuali limitazioni di spesa imposte dalla legge;
3. La maggiore spesa per incarichi sostenuta in base ad esigenze eccezionali ai sensi del precedente comma 2 non concorre al calcolo della spesa media di cui al precedente comma 1 per il quinquennio di cui ricade.
4. Il programma di cui al precedente art. 2, comma 5, tiene conto del limite di spesa previsto dal presente articolo.

Art 5 - Procedura di affidamento di incarichi professionali e di consulenze mediante valutazione comparativa

1. Il Comune affida gli incarichi operativi, di studio e di ricerca, nonché di consulenza in linea generale, individuando gli esperti cui affidare l'esecuzione delle prestazioni professionali altamente qualificate di cui necessita in base ad una procedura selettiva con valutazione comparativa, finalizzata ad accertare le capacità propositive degli stessi.
2. La procedura selettiva è effettuata dall'Amministrazione nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.

3. Ai fini di quanto stabilito dal precedente comma 2, la procedura selettiva è resa nota mediante un avviso pubblico, nel quale sono precisati i requisiti di partecipazione ed i criteri di selezione, nonché sono individuate le modalità di sviluppo della valutazione comparativa.
4. L'affidamento di consulenze mediante rapporti regolati da contratti di appalto o di cottimo fiduciario è realizzata dall'Amministrazione nel rispetto della normativa in materia di appalti pubblici e di acquisizione di servizi mediante procedure in economia disciplinata dal d.lgs. n. 163/2006.

**Art. 6 - Individuazione dei soggetti da invitare a procedure selettive
per l'affidamento di incarichi in particolare situazioni**

1. Qualora sussistono particolari esigenze di celerità, di contenimento della spesa e di razionalizzazione dell'attività amministrativa, il Comune può invitare alla procedura selettiva per l'affidamento di incarichi operativi, di studio e di ricerca, nonché di consulenza individuati mediante indagine di mercato o estrazione dall'elenco di esperti appositamente formato dall'Amministrazione, secondo le disposizioni previste dal presente articolo e dal successivo articolo 7.
2. Nei casi previsti dal precedente comma 1, l'adeguata pubblicizzazione della procedura selettiva è assicurata dalla pubblicazione sul sito web del Comune di un avviso sintetico sullo svolgimento della valutazione comparativa.
3. Ai fini di quanto stabilito dal precedente comma 1, il responsabile del procedimento individua gli esperti da coinvolgere nelle procedure di affidamento di incarichi operative, di studio e di ricerca, nonché di consulenza mediante:
 - a) Indagine di mercato, finalizzata ad acquisire informazioni dettagliate su soggetti in grado di realizzare le prestazioni necessitanti all'Amministrazione, al fine di verificarne le capacità tecnico-professionali;
 - b) Selezione da un elenco di soggetti in possesso dei necessari requisiti di capacità tecnico – professionale prevista per la realizzazione delle prestazioni necessarie a soddisfare le esigenze del Comune, predisposto dall'Amministrazione.
4. L'indagine di mercato può essere realizzata:
 - a) Acquisendo informazioni dal mercato elettronico;
 - b) Acquisendo informazioni da altre Amministrazioni che abbiano recentemente affidato incarichi operativi, di studio e di ricerca, nonché di consulenza analoghi a quelli che l'Amministrazione intende affidare;
 - c) Verificando i requisiti di esperti iscritti a sistemi di qualificazione gestiti da Amministrazioni Pubbliche o da soggetti gestori di servizi pubblici;
 - d) Sollecitando gli esperti a rappresentare il possesso dei requisiti richiesti mediante avviso pubblico o comunicazione ad ampia diffusione.

COMUNE DI COCCAGLIO (BS)
Regolamento comunale disciplinante gli INCARICHI ESTERNI (dlb GC n° 78/2012)

5. Le informazioni acquisite nell'indagine di mercato sono elaborate dal responsabile del procedimento al fine di individuare almeno 5 (cinque) soggetti con requisiti di capacità tecnico-professionale tali da poter essere consultati per l'affidamento di incarichi operativi, di studio e di ricerca, nonché di consulenza necessitanti a far fronte alle esigenze del Comune.
6. Il responsabile del procedimento può individuare gli esperti da selezionare ricorrendo ad elenchi predisposti dall'Amministrazione come strumenti di pre-qualificazione generale, come definiti in base al successivo articolo 07.
7. L'individuazione dei soggetti ai sensi del precedente comma 6 avviene mediante selezione di blocchi di almeno cinque esperti, se in tal numero o superiore qualificati, procedono progressivamente secondo l'ordine dell'elenco.
8. L'individuazione dei soggetti con i quali procedere alla selezione può essere realizzata mediante estrazione degli esperti dall'elenco in base al possesso di requisiti ulteriori di capacità tecnico-professionale, richiesti in relazione alla particolare natura o alle specifiche caratteristiche dell'attività oggetto dell'incarico operativo, di studio e di ricerca, o della consulenza.
9. Il responsabile del procedimento, a fronte di particolari esigenze connesse alla natura dell'affidamento o alla situazione di mercato, può invitare alla selezione anche altri soggetti, oltre a quelli individuati in base all'indagine di mercato o estratti dall'elenco degli esperti, sempre che gli stessi siano in possesso dei requisiti necessari per l'affidamento dell'incarico operativo, di studio e di ricerca, o della consulenza.

<i>Art 7 -Elenco degli esperti</i>

1. L'Amministrazione può istituire uno o più elenchi di esperti ai quali affidare incarichi operativi, di studio e di ricerca, nonché di consulenza, anche ai fini di quanto previsto dal precedente articolo 06, comma 1.
2. L'elenco è ripartito in sezioni corrispondenti alle diverse categorie di esperti idonei alla resa di prestazioni per patologie rispondenti alle esigenze operative del Comune.
3. Il provvedimento approvativo dell'elenco ne stabilisce anche il periodo di validità, che comunque non può essere inferiore ad un anno.
4. L'elenco è formato e aggiornato a cura di ciascun Responsabile di Servizio / del Responsabile del Servizio individuato come articolazione organizzativa di riferimento per l'affidamento di incarichi operativi, di studio e di ricerca, nonché di consulenza.

COMUNE DI COCCAGLIO (BS)

Regolamento comunale disciplinante gli INCARICHI ESTERNI (dlb GC n° 78/2012)

5. Gli esperti interessati all'inserimento nell'elenco sono invitati a produrre richiesta di inserimento a mezzo di avviso da pubblicarsi, per almeno trenta giorni consecutivi, all'albo pretorio comunale, all'albo dell'Amministrazione e sul sito web della stessa. Allo stesso avviso possono essere applicate ulteriori forme di pubblicità, qualora ritenute opportune dall'Amministrazione per un'efficace sollecitazione dell'interesse degli esperti.
6. L'avviso specifica i requisiti soggetti, anche secondo quanto previsto dai precedenti articoli 2 e 3, e di capacità tecnico professionale che devono essere posseduti dagli aspiranti; a questi ultimi è altresì richiesto di attestare il possesso di una serie di requisiti di ordine generale, determinati dall'Amministrazione.
7. L'elenco è soggetto ad aggiornamento annuale, a tal fine viene predisposto apposito avviso da pubblicarsi, per almeno trenta giorni consecutivi, all'albo pretorio comunale, all'albo della Amministrazione e sul sito web della stessa.
8. Le richieste di inserimento sono valutate da apposita commissione composta da tre membri scelti preferibilmente tra i soggetti cui faranno capo le procedure di affidamento degli incarichi operativi, di studio e di ricerca, nonché di consulenza.
9. L'ordine di inserimento degli esperti richiedenti nell'elenco è determinato dall'ordine cronologico di acquisizione al protocollo delle richieste.
10. L'iscrizione agli elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di affidamento di incarichi operativi, di studio e di ricerca, nonché di consulenza.
11. E' fatta salva la possibilità di coinvolgere nelle indagini di mercato anche esperti non compresi negli elenchi di cui al presente articolo, purché in possesso dei requisiti in ordine generale e di idoneità tecnico professionale richiesti per l'affidamento dell'incarico operativo, di studio e di ricerca, nonché di consulenza.
12. In sede di affidamento a seguito di procedura selettiva o di affidamento diretto, gli esperti sono invitati ad attestare con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 il permanere dei requisiti di ordine generale e di idoneità tecnico professionale verificati al momento dell'inserimento nell'elenco.
13. Ai fini della permanenza degli esperti negli elenchi formati, l'Amministrazione valuta la rilevanza della commissione di grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali o di errore grave nell'esercizio dell'attività professionale.

COMUNE DI COCCAGLIO (BS)
Regolamento comunale disciplinante gli INCARICHI ESTERNI (dlb GC n° 78/2012)

14. La cancellazione dall'elenco può essere disposta dall'Amministrazione nei seguenti casi:
- a) qualora venga accertata la posizione di negligenza dell'esperto o malafede in sede di svolgimento di prestazioni contrattuali;
 - b) quando ricorra, per l'esperto, l'applicazione della normativa antimafia;
 - c) su richiesta scritta dell'esperto.

<i>Art 8 - Criteri di valutazione dei soggetti concorrenti all'affidamento di un incarico</i>
--

1. La valutazione delle offerte degli esperti invitati alla procedura selettiva per l'affidamento di incarichi operativi, di studio e di ricerca, nonché di consulenza è effettuata dal Responsabile d' Area competente con applicazione di uno dei seguenti criteri generali:
 - a) Il prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull'importo del compenso per le attività oggetto dell'incarico indicato come base d'asta / corrispettivo complessivo di riferimento;
 - b) L'offerta economicamente più vantaggiosa, con l'individuazione di una pluralità di elementi pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche dell'incarico.

2. Quando la procedura selettiva per l'individuazione dei soggetti cui affidare incarichi operativi, di studio e di ricerca, nonché di consulenza prevista dal precedente articolo 05 assuma il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Comune, al fine di valutare le offerte degli esperti, considera a riferimento i seguenti criteri:
 - a) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desumibili dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
 - b) documentate abilità ed esperienze professionali riferibili al tema dell'incarico;
 - c) riduzione della tempistica per la realizzazione delle attività professionali richieste;
 - d) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'Amministrazione;
 - e) ulteriori criteri definiti nell'avviso/lettera invito in relazione alla peculiarità dell'incarico;
 - f) esito dell'eventuale colloquio.

In relazione alla peculiarità dell'incarico il responsabile può stabilire ulteriori criteri di selezione.

3. Nell'avviso di pubblicizzazione della procedura selettiva con valutazione comparativa l'amministrazione può precisare ulteriori criteri integrativi di quelli stabiliti dal precedente comma 2.

4. Per gli incarichi di natura occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa si procede mediante l'affissione di un avviso di selezione, da pubblicarsi sul sito Internet e all'Albo Pretorio del Comune di Coccaglio per almeno 5 giorni consecutivi. Alla scadenza

della pubblicazione vengono esaminati i curricula dalla commissione composta dal – responsabile d’Area del settore competente (o suo delegato) in qualità di presidente, dal Segretario Generale e da un esperto tecnico (appartenente almeno alla qualifica D) della materia a cui afferisce l’incarico (designato dal responsabile d’Area del settore competente all’affidamento dell’incarico).

La valutazione comparativa può avere ad oggetto vari elementi, tra i quali possono essere presi in esame i dati di esperienza e di sviluppo delle abilità professionali maturate dagli esperti.

A questi elementi possono essere aggregati ulteriori criteri di valutazione, specificatamente afferenti all’oggetto dell’incarico e volti a sondare le capacità progettuali/propositive e le indicazioni di corrispettivo dei potenziali incaricati.

Art 9 - Affidamento diretto di incarichi

1. L’amministrazione può affidare incarichi operativi, di studio e di ricerca, nonché di consulenza ad esperti direttamente, senza procedere all’esperimento delle procedure selettive con valutazione comparativa previste dal precedente articolo 7, qualora ricorrano una o più delle seguenti condizioni:
 - a) necessità di far fronte ad esigenze urgenti ed imprevedibili non imputabili all’amministrazione stessa, valutate con adeguata e specifica motivazione, richiedenti prestazioni professionali altamente qualificate per le quali non risulti possibile avvalersi di risorse umane presenti all’interno dell’Amministrazione;
 - b) necessità di avvalersi di prestazioni professionali altamente qualificate per la realizzazione di progetti ed iniziative finanziati dall’Unione Europea o da soggetti pubblici per i quali le scadenze previste per la realizzazione delle attività non permettano di effettuare procedure selettive per l’individuazione degli incaricati, in quanto le stesse ritarderebbero o renderebbero impossibile l’esecuzione delle attività, con conseguente rischio di perdita delle risorse messe a disposizione;
 - c) necessità di avvalersi di prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili od assimilabili ad altre per l’originalità delle idee e per le peculiari abilità del soggetto che le può realizzare,
 - d) necessità di prestazioni professionali altamente qualificate per la realizzazione di interventi formativi:
 - d.1) inerenti innovazione normative comportanti adempimenti con scadenze ravvicinate o improrogabili incidenti su aree di attività dell’Amministrazione;
 - d.2) preparatori o connessi a processi di razionalizzazione e sviluppo dell’attività amministrativa, dell’organizzazione e dei servizi attuabili solo entro una tempistica determinata, la cui ritardata o mancata realizzazione comporti il rischio di incidenza negativa sull’efficacia, sull’efficienza e sull’economicità dell’azione amministrativa e sul buon funzionamento dell’ente;
 - d.3) preparatori o connessi a processi di razionalizzazione e sviluppo dell’attività amministrativa, dell’organizzazione e dei servizi comportanti minori spese o

maggiori entrate rispetto ad attività programmate nel piano esecutivo di gestione dell'anno in cui le attività formative vengono ad essere realizzate;

- e) necessità di prestazioni professionali altamente qualificate per la realizzazione di interventi di consulenza strategica, programmatoria, pianificatoria, organizzativa, contabile, fiscale-tributaria, amministrativo-gestionale:
 - e.1) inerenti processi di esternalizzazione di attività e servizi comportanti economie di spesa o risparmi immediatamente realizzabili;
 - e.2) riguardanti la soddisfazione di adempimenti previsti dalla normativa vigente, per i quali sia necessario un supporto professionale qualificato per evitare l'insorgenza di problematiche comportanti possibili minori entrate o maggiori spese;
 - e.3) inerenti trasformazioni organizzative dell'ente indotte da situazioni particolari o dall'attuazione di strategie entro determinate tempistiche, la cui mancata realizzazione comporterebbe problematiche operative e funzionali per gli assetti e l'attività dei servizi e degli uffici;
 - e.4) inerenti la realizzazione di programmi e piani nel rispetto di scadenze determinate ed a fronte di percorsi nei quali le fasi precedenti di sviluppo abbiano comportato ritardi o slittamenti non imputabili all'Amministrazione;
- f) necessità di avvalersi di prestazioni professionali relative alla gestione in sede giudiziaria del contenzioso coinvolgente il Comune, qualora i termini di ricorso o costituzione siano abbreviati o urgenti per la sussistenza di condizioni previste dalla normativa vigente;
- g) in tutti i casi nei quali la mancata realizzazione dell'attività oggetto dell'incarico potrebbe comportare pregiudizio per l'Amministrazione comprovabile con adeguata e specifica motivazione.

Art 10 – formalizzazione degli incarichi professionali

1. Il Comune formalizza il proprio rapporto con l'esperto affidatario dell'incarico professionale o della consulenza mediante la stipulazione di un atto di natura contrattuale, nel quale sono precisati i contenuti delle prestazioni professionali richieste ed ogni altra modalità di esecuzione delle stesse, comprese le verifiche delle prestazioni dell'incaricato.
2. L'atto contrattuale per la definizione dell'incarico può essere stipulato anche in forma semplificata.

Art 11 – condizioni per l'esecuzione degli incarichi professionali e delle consulenze, nonché per l'erogazione dei compensi agli incaricati

1. Il Comune pubblica sul proprio sito web i provvedimenti relativi all'affidamento di incarichi professionali e di consulenze, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.
2. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al precedente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del responsabile del servizio preposto.
3. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.
4. I contratti relativi a rapporti di consulenza con il Comune sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'Amministrazione.
5. Il Comune provvede a dare comunicazione al competente Centro per l'Impiego della instaurazione dei rapporti di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, nonché dei rapporti di lavoro autonomo occasionale, entro il giorno antecedente ad essa mediante documentazione avente 'data certa di comunicazione'.

Art 12 – verifiche e controlli sulle attività realizzate dai soggetti affidatari di incarichi o di consulenze

1. Il Comune definisce soluzioni operative finalizzate a verificare il corretto svolgimento degli incarichi professionali e delle consulenze affidati ad esperti esterni.
2. I sistemi di verifica dell'esecuzione degli incarichi e delle consulenze possono preveder anche attività coinvolgenti articolazioni organizzative e risorse umane del Comune.

Art 13 – Estensione della normativa alle Società in House

1. Le società in-house costituite o costituende dal comune dovranno –in materia di conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca, consulenza, osservare puntualmente i principi e le procedure indicati in precedenza anche per quanto concerne la pubblicità.
2. A tal fine i provvedimenti di affidamento dovranno essere comunicati –entro dieci giorni dall’adozione- al comune che si riserva –in ogni caso- di verificare anche attraverso l’acquisizione degli atti pregressi, il puntuale rispetto della normativa.
3. E’ inteso che gli incarichi eventualmente conferiti in difformità dalla previsione regolamentare saranno considerati nulli, con conseguente attribuzione al soggetto (o all’organo) che lo abbia assentito di ogni eventuale onere per contenziosi, corrispettivi, altre pretese economiche derivati dalla revoca dell’affidamento.

=====